

GL 9HQHUGu RWWREUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Superbonus, come correggere gli errori (D.Aquaro)</i>	3
2	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Superbonus, a settembre cantieri per 8 miliardi (D.Aquaro)</i>	9
12	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Relazione Pnrr: 334 bandi per 95 miliardi, spesa in linea con gli obiettivi (ridotti) (G.Santilli)</i>	10
26	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Vecchie gare con obbligo di procedere ad aggiornare l'importo fino a un +20% (A.Mascolini)</i>	12
1+25	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Bonus edilizi, fuori le carte (F.Poggiani)</i>	13
Rubrica Imprese				
1	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Fondo pmi, garanzie senza valutazione del merito creditizio per startup innovative e Resto.. (B.Pagamici)</i>	15
Rubrica Politica				
25	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Termosifoni tiepidi, Cingolani firma il decreto</i>	16
Rubrica Altre professioni				
25	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Commercialisti, ok ai chiarimenti sulla diligenza</i>	17
Rubrica Professionisti				
28	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Autonomi, rimborsi tassati per i costi deducibili (D.Liburdi/M.Sironi)</i>	18
Rubrica Fisco				
41	Il Sole 24 Ore	07/10/2022	<i>Opzione entro il 15 ottobre per soggetti Ires e partite Iva (G.Gavelli)</i>	19
28	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Energia, ok alle cessioni (G.Mandolesi)</i>	21
29	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Cessione dei bonus per le ristrutturazioni, ogni passaggio ha regole diverse a seconda di.. (F.Poggiani)</i>	22
29	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Frodi edilizie, sequestri in tilt (G.Mandolesi)</i>	23
30	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Bonus 4.0 con insidia (F.Leone)</i>	24
Rubrica Fondi pubblici				
38	Italia Oggi	07/10/2022	<i>Sisma, due bandi per i comuni (M.Finali)</i>	25

Superbonus, come correggere gli errori

Agenzia delle Entrate

Al traguardo la circolare che precisa i termini della responsabilità solidale

Definiti i confini di dolo, colpa grave e le modalità per sanare le comunicazioni

Superbonus del 110% e bonus casa, dal Fisco arriva la guida per sanare gli errori. Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il 110% – avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso errori potrà annullare le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E di ieri delle Entrate. La circolare punta a chiarire definitivamente la responsabilità degli acquirenti dei crediti d'imposta. Si tratta di un passaggio chiave per sbloccare

il mercato delle cessioni dopo le modifiche introdotte dal Parlamento con la conversione in legge del decreto Aiuti bis. La nuova norma limita il coinvolgimento dei cessionari alle sole ipotesi di dolo o colpa grave.

In relazione agli errori, allegato alla circolare c'è un modello per chiedere «l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti». Va sottoscritto dalle parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec alle Entrate.

Aquaro, Dell'Oste, Ambrosi, Iorio — alle pagine 2 e 3



Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori

Il quadro. Via libera delle Entrate a nuove istruzioni sui bonus edilizi: indicazioni su dolo, colpa grave e linee guida sulle irregolarità. L'omissione delle comunicazioni rimediabile entro il 30 novembre

**Dario Aquaro
Cristiano Dell'Oste**

Chi ha mancato la scadenza del 29 aprile per comunicare le cessioni dei bonus casa – compreso il 110% – avrà tempo per rimediare, a certe condizioni, fino al 30 novembre. Mentre chi ha commesso errori gravi potrà annullare le comunicazioni. Sono due dei chiarimenti della circolare 33/E di ieri delle Entrate. Un documento che illustra tra l'altro le nuove norme introdotte con la conversione dei decreti Aiuti (Dl 50/2022) e Aiuti bis (Dl 115/2022) per limitare la responsabilità degli acquirenti dei crediti alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.

Inoltre, la circolare precisa come calcolare l'esecuzione del 30% di lavori richiesto dalla scadenza dello scorso 30 settembre per le villette (si vedano gli altri articoli e le schede).

Errori da matita rossa e blu

Allegato alla circolare c'è un modello per chiedere «l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti». Va sottoscritto da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e inviato via Pec alle Entrate (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it).

A livello pratico, questa nuova procedura va usata quando la comunicazione – già accettata dalla controparte – è viziata da errori sostanziali ed è scaduto il termine "ordinario" per un eventuale annullamento o un invio

sostitutivo (cioè il quinto giorno del mese successivo a quello di invio).

Se invece l'errore è solamente formale, la cessione è valida ai fini fiscali e l'imprecisione va segnalata mandando – alla stessa Pec – una nota sottoscritta con cui si indicano i dati corretti.

Molto importante è la classificazione degli errori da parte delle Entrate. Sono formali, ad esempio, le sviste riguardanti l'indicazione di recapiti, dati catastali, numero di pratica dell'asseverazione Enea, tipologia del cessionario, data di esercizio dell'opzione. Sono invece errori sostanziali quelli che «incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e quindi del credito ceduto», come il codice fiscale del cedente o il codice intervento da cui dipende la percentuale di detrazione e il limite di spesa.

La chance al 30 novembre

Una volta ricevuta la domanda di annullamento, le Entrate ridurranno il plafond del credito compensabile in capo al cessionario. A quel punto, se non è ancora scaduto il termine annuale, si potrà inviare una nuova comunicazione. È chiaro, però, che oggi questa finestra temporale – in relazione alle spese sostenute nel 2021 e alle rate residue per le spese 2020 – è aperta solo per i titolari di partita Iva e i soggetti Ires, per i quali la scadenza è il 15 ottobre; per tutti gli altri, la data-limite era il 29 aprile scorso.

Ecco perché risulta preziosa la possibilità – ammessa dalla circolare

– di ricorrere all'istituto della remissione in bonis, che consente l'invio tardivo entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla scadenza "mancata" (cioè il prossimo 30 novembre per i soggetti "solari").

Ci sono però alcune condizioni per sfruttare la remissione in bonis: bisogna avere i requisiti sostanziali per beneficiare della detrazione; l'accordo di cessione del credito o le fatture con lo "sconto" devono avere data anteriore alla scadenza precedente (29 aprile); non devono essere iniziate «attività di controllo sulla spettanza del beneficio»; infine, bisognerà pagare con F24 una sanzione da 250 euro non compensabile né riducibile con il ravvedimento (le istruzioni, annuncia l'Agenzia, arriveranno con una successiva risoluzione).

Altri errori formali

La circolare detta anche procedure ad hoc per correggere due errori formali piuttosto frequenti. Il primo è l'omissione del numero «1» nella comunicazione del primo Sal, che blocca gli invii successivi: vi si rimedia inviando i Sal seguenti senza il numero e il progressivo del primo invio, e mandando tali informazioni via Pec.

Il secondo errore è l'indicazione di un credito d'imposta inferiore alla detrazione che si vuole trasferire: qui la soluzione è mandare una nuova comunicazione di cessione con gli stessi dati e un importo pari alla differenza non comunicata la prima volta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arriva il modello per cancellare gli errori sostanziali. Per le mancanze formali basta una nota via Pec

Le principali interpretazioni

Violazioni tributarie

Limitato il concorso di fornitore o cessionario

Ai fini del concorso nella violazione tributaria la circolare delle Entrate chiarisce che al soggetto che ha concorso in una violazione è applicata la sanzione prevista per quella stessa violazione, a meno che l'errore non sia incolpevole. Dunque, come prevede l'articolo 5 del decreto 472/1997, in termini generali sull'elemento soggettivo rilevante ai fini dell'irrogazione delle sanzioni tributarie, le violazioni amministrative di natura tributaria sono punibili in caso di dolo o colpa e la sussistenza di questi elementi soggettivi rileva anche in relazione ai soggetti che hanno concorso all'illecito tributario. In sostanza, spiega ancora la circolare n. 33/E alla luce delle ultime modifiche introdotte dal decreto Aiuti bis, in caso di concorso del fornitore o del cessionario la responsabilità solidale è limitata alle sole ipotesi di dolo e colpa grave.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli indici di diligenza

Solo un supporto per l'attività istruttoria

La circolare 33/E/2022 torna sugli indici illustrati nelle precedenti istruzioni finalizzati a orientare l'attività del Fisco nella valutazione della sussistenza o meno, in capo agli acquirenti dei crediti, della necessaria diligenza. In particolare si chiarisce che gli indicatori sono solo istruzioni rivolte agli organi di controllo per «rendere omogenee e trasparenti le attività istruttorie» nazionale». Una elencazione che riveste carattere meramente esemplificativo, elaborata a supporto degli Uffici. L'attività di controllo svolta dalle Entrate è, dunque, «prioritariamente, finalizzata al contrasto di fattispecie a più elevato disvalore e di fenomeni più macroscopici, altamente lesivi degli interessi erariali e connotati da manifeste anomalie tali da risultare facilmente intercettabili dal cessionario che non abbia agito con colpa grave».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Limiti temporali

Cedibilità ai correntisti senza istruttoria

Anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata prima del 1° maggio 2022 è consentita alle banche o alle società appartenenti ad un gruppo bancario la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite massimo delle cessioni previsto dal decreto Rilancio. Il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), ai fini della valutazione della sua diligenza nell'acquisizione del credito, non è tenuto a effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell'acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare la necessaria diligenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il dietrofront

Istanza di annullamento da trasmettere via Pec

La circolare 33/E/2022 contiene in allegato un modello per chiedere l'annullamento dell'accettazione dei crediti ceduti. Il modello in questione deve essere firmato da entrambe le parti coinvolte (cedente e cessionario/fornitore) e deve essere inviato tramite posta elettronica certificata (Pec) alle Entrate (annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it). L'annullamento va richiesto quando la comunicazione, che è stata già accettata dalla controparte, presenta errori sostanziali ed è scaduto il termine "ordinario" per un eventuale annullamento o un invio sostitutivo (cioè il quinto giorno del mese successivo a quello di invio). Quando invece l'errore è solamente formale, la cessione è valida ai fini fiscali e l'imprecisione va segnalata mandando, sempre alla stessa Pec, una nota sottoscritta che contiene i dati corretti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Responsabilità in solido

Escluso il dolo se non c'è intenzione evasiva

Con le modifiche introdotte dal DL Aiuti-bis affinché il fornitore o il cessionario che utilizza in compensazione il credito d'imposta possa

considerarsi responsabile in solido con il beneficiario della detrazione in ipotesi di carenza dei relativi presupposti costitutivi, deve aver operato con dolo o colpa grave, risultando, invece, irrilevante l'ipotesi di colpa lieve. Si considera dolosa la volontà dell'autore della violazione consapevolmente diretta all'evasione, cosicché non è mai possibile considerare doloso quel comportamento che, pur violando la legge tributaria, non persegue intenzionalmente questo obiettivo; la colpa grave sussiste «quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

questo il cedente può trasmettere le comunicazioni relative ai Sal successivi al primo omettendo di indicare il numero di Sal a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della prima comunicazione. Anche in questo caso è necessario dare comunicazione dell'accaduto con posta certificata all'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I requisiti

Comunicazione tardiva, remissione in bonis

A certe condizioni è consentito trasmettere la comunicazione dell'opzione anche successivamente alla scadenza prevista (16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese che danno diritto alla detrazione). È infatti possibile applicare la remissione in bonis se: sussistono tutti i requisiti sostanziali per usufruire della detrazione relativa alle spese dell'anno di riferimento; i contribuenti hanno tenuto un comportamento coerente con l'esercizio dell'opzione; non siano già state poste in essere attività di controllo sulla spettanza del beneficio fiscale da cedere o acquisire sotto forma di sconto; sia versata la misura minima della sanzione prevista. Se tali presupposti sussistono, l'invio della comunicazione è consentito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile successiva all'ordinario termine annuale di trasmissione dell'opzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edilizia libera

Maggiori tutele per chi ottiene le attestazioni

Responsabilità solidale limitata in caso di concorso in violazione anche per i crediti relativi alla cosiddetta edilizia libera, ovvero quei crediti sorti per interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro eseguiti sulle singole unità immobiliari o su parti comuni dell'edificio e per i quali la legge esclude l'obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa. Ma come spiega la circolare n. 33/E, alla fine del secondo paragrafo, le maggiori tutele possono operare in relazione ai crediti per interventi di edilizia residenziale che non chiedono il rilascio della documentazione per fruire delle opzioni alternative alla detrazione (cessione del credito e sconto in fattura), a condizione che il fornitore cedente acquisisca le attestazioni «ora per allora».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sviste formali

L'errore lieve non blocca l'opzione e la cessione

Nel caso di errori formali nella Comunicazione o sono state omesse informazioni che non incidono sulla sostanza del bonus, il contribuente mantiene il suo diritto alla detrazione e l'opzione è valida ai fini fiscali e il credito può essere ulteriormente ceduto o utilizzato in compensazione dal primo cessionario o dal fornitore che ha applicato lo sconto. Per i controlli saranno cedente, condominio o intermediario a indicare al Fisco i dati corretti con nota sottoscritta digitalmente o da firma autografa e inviata via Pec. Tra gli esempi di errori formali indicati in circolare ci sono quelli nel frontespizio dal codice fiscale del rappresentante del beneficiario all'indirizzo email o del telefono, così come dal codice dell'asseverazione presentata all'Enea all'indicazione del semestre di riferimento delle spese 2020, o ancora i dati catastali nel quadro B o la data dell'opzione nel quadro D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Stato avanzamento lavori

Riferimento ai Sal anche senza numerazione

Nel caso la comunicazione dell'opzione si riferisca al primo stato di avanzamento dei lavori (Sal), nell'omonimo campo del modello deve essere indicato il valore 1. Nelle comunicazioni successive deve essere indicato il numero di Sal a cui si riferiscono e il protocollo telematico di invio della comunicazione relativa al primo Sal. La mancata indicazione del valore 1 nella comunicazione del primo Sal impedisce di inviare le comunicazioni dei Sal successivi nel modo descritto. Per avviare a

Errore sostanziale

Dati essenziali sbagliati e annullamento

L'errore o l'omissione che incidono su elementi essenziali della detrazione e quindi del credito ceduto è sempre sostanziale. Secondo il Fisco sono sostanziali, ad esempio, l'errata indicazione del codice dell'intervento da cui dipende la percentuale di detrazione spettante oppure del codice fiscale del cedente. Secondo la circolare per una corretta circolazione dei crediti e per evitare difficoltà ai titolari delle detrazioni, oltre che ai cessionari e ai fornitori, è possibile annullare, su richiesta delle parti, l'accettazione di crediti derivanti da comunicazioni di prime cessioni o sconti non corrette. Con l'annullamento del bonus il plafond del credito compensabile dal cessionario viene ridotto del relativo importo. A richiedere l'annullamento via Pec devono essere, comunque, tutti e due i soggetti interessati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni, possono fruire del superbonus con riferimento agli interventi eseguiti su unità immobiliari anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione, tuttavia, che al 30 settembre di tale anno siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

La circolare 33/E ricorda che, per il raggiungimento della percentuale, non è sufficiente il pagamento dell'importo corrispondente al 30% dei lavori se non corrisponde allo stato effettivo degli interventi. È necessaria, stando al tenore letterale della disposizione di riferimento sui lavori realizzati entro la data del 30 settembre, la realizzazione di almeno il 30% dell'intervento complessivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

1,6 miliardi

LA SPESA EXTRA

Finora il Superbonus 110% è costato allo Stato 1,6 miliardi in più rispetto alla spesa stimata, come indicato dalla relazione alle Camere sull'extragetito

La somma ceduta

Nuova trasmissione se l'importo è inferiore

Se l'importo comunicato del credito ceduto o utilizzato come sconto è inferiore a quello della detrazione spettante che si intende effettivamente cedere, il beneficiario può inviare un'altra comunicazione entro il termine per l'invio del modello relativo all'anno della spesa. Nella nuova trasmissione andranno indicati gli stessi dati, ma un ammontare del credito ceduto pari alla differenza tra la cifra corretta e quella che, invece, era stata inserita nel precedente invio. La circolare 33/E/2022 sottolinea, invece, che qualora gli importi indicati come spesa sostenuta e/o relativo credito ceduto siano superiori ai valori effettivi si configura un errore sostanziale, che va gestito secondo le modalità previste per questa fattispecie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scadenza di settembre

Stato effettivo dei lavori per il calcolo del 30%

Il fac simile

Agenzia Entrate

RICHIESTA DI ANNULLAMENTO DELL'ACCETTAZIONE DEI CREDITI CEDUTI
Decreto n. 124 del 14/06/2012 (Legge n. 30 del 28/02/2012)

Si richiede l'annullamento dell'accettazione della cessione dei crediti oggetto della comunicazione di seguito indicata, specificando nell'elenco allegato, con conseguente riduzione del plafond dei crediti intestati al cessionario/fornitore.

COMUNICAZIONI DELL'OPZIONE	Periodo	Preparata
DATI DEL CEDENTE O DEL CONDONARIO	Cognome e nome (se denominazione)	
Spese del condono rimborsate in caso di condono in essere, senza codici fiscali	Codice fiscale	Comune (o Stato estero) di nascita
	Partenza	Data di nascita
	E-mail	Telefono
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CEDENTE O DELL'AMMINISTRATORE DEL CONDONARIO	Cognome e nome (se denominazione)	
Codice fiscale	Comune (o Stato estero) di nascita	
	Partenza	Data di nascita
	E-mail	Telefono
DATI DEI PRIMI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE HANNO APPROCCATO LO SCORRO	C1	
Cognome e nome (se denominazione)		
Codice fiscale	Comune (o Stato estero) di nascita	
	Partenza	Data di nascita
	E-mail	Telefono
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CESSIONARIO	Cognome e nome (se denominazione)	
Codice fiscale	Comune (o Stato estero) di nascita	
	Partenza	Data di nascita
	E-mail	Telefono
DATI DEI PRIMI CESSIONARI O DEI FORNITORI CHE HANNO APPROCCATO LO SCORRO	C2	
Cognome e nome (se denominazione)		
Codice fiscale	Comune (o Stato estero) di nascita	
	Partenza	Data di nascita
	E-mail	Telefono
DATI DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DEL CESSIONARIO	Cognome e nome (se denominazione)	
Codice fiscale	Comune (o Stato estero) di nascita	
	Partenza	Data di nascita
	E-mail	Telefono
VOTOSCRIZIONE	Nome del cedente, del suo rappresentante e del primo nome del condonario	Nome del cessionario o del suo rappresentante
		C1
		C2

Il presente modello deve essere compilato con firma digitale e allegato, in tale ultimo caso, il modello deve essere allegato anche all'account di bilancio del contribuente. Il modello deve essere inviato all'indirizzo PEC: entrate@agenziaentrate.it.

I dati da indicare
Il modello con la richiesta di annullamento contiene innanzitutto il protocollo e il progressivo della comunicazione viziata da errori. Seguono i dati dei soggetti coinvolti. Serve la sottoscrizione digitale o autografa di entrambi i soggetti coinvolti. Non è valido l'invio unilaterale di una sola parte.

LA SOLUZIONE
Possibile annullare l'accettazione dei crediti ceduti e inviare il nuovo modello

Agenzia Entrate

ELLENCO DEGLI ELERI DEI CREDITI CEDUTI PER LE QUALI SI RICHIEDE L'ANNULLAMENTO DELL'ACCETTAZIONE E LA TERMINAZIONE DAL PLAFOND DEL CESSIONARIO/FORNITORE INDICATO

CESSIONARIO/FORNITORE N. 1 (C1)	Codice fiscale del cedente o del condonario titolare della detrazione	Codice fiscale cessionario/fornitore
	Codice tributo	Anno rata
	Importo rata	
CESSIONARIO/FORNITORE N. 2 (C2)	Codice fiscale del cedente o del condonario titolare della detrazione	Codice fiscale cessionario/fornitore
	Codice tributo	Anno rata
	Importo rata	

Il dettaglio
Per ogni cessionario vanno indicati i dati dei crediti accettati per errore. In particolare, per ogni rata annuale in cui è stata suddivisa la detrazione ceduta si devono riportare: il codice fiscale del cedente; il codice fiscale del cessionario/fornitore; il codice tributo del credito ceduto; l'anno a cui si riferisce la rata; l'importo della rata.

I SAL
L'omissione del numero «1» nel primo si supera inviando i dati mancanti attraverso una Pec

Superbonus, a settembre cantieri per 8 miliardi

Il report Enea

Record d'investimenti spinto dalla scadenza di fine mese per le villette

Nuovo record per gli investimenti agevolati con il superbonus al 30 settembre: il totale arriva a 51,2 miliardi, di cui 35,3 per lavori conclusi, secondo il report mensile dell'Enea. Alla fine di agosto il dato degli investimenti aveva raggiunto 43 miliardi, di cui 30 per lavori conclusi. In un mese, perciò, sono state comunicate all'Enea opzioni di cessione del credito o sconto in fattura per nuovi 8 miliardi e i lavori conclusi ammessi a detrazione sono aumentati di circa 5 miliardi rispetto al mese precedente. E lo stock degli interventi "in coda", cioè in attesa di completamento, è aumentato da 10 a 14,9 miliardi (scendendo al 68,9% del totale).

Alla luce del blocco degli acquisti da parte del sistema bancario, sono probabilmente le operazioni già avviate e prenotate ad aver alimentato il flusso delle comunicazioni. Flusso che - va ricordato - non conteggia gli interventi di sismabonus al 110%, né i trasferimenti dei bonus ordinari (per i quali non va inviata l'asseverazione all'Enea).

A questo nuovo picco di investimenti - probabilmente - non è estranea neppure la scadenza del 30 settembre, data entro la quale doveva essere eseguito almeno il 30% degli interventi programmati su unità monofamiliari e indipendenti, per poter beneficiare della proroga fino al prossimo 31 dicembre. A questo proposito, la circolare 33/E di ieri ha confermato che è determinante l'effettiva esecuzione dei lavori in misura almeno pari al 30%, e non il semplice pagamento delle spese. Non è detto che tutti coloro che hanno raggiunto questa soglia abbiano anche comunicato la cessione del credito all'Enea, ma non è azzardato ipotiz-

zarlo, visto che proprio il 30% è il livello minimo di Sal che consente di cedere il superbonus.

La stessa circolare di ieri ha tra l'altro chiarito che può avere la proroga anche chi ha avviato i lavori su un'abitazione monofamiliare dopo il 30 giugno scorso, purché abbia raggiunto la soglia di lavori richiesta al 30 settembre.

Tornando ai numeri, le asseverazioni finora conteggiate dall'Enea sono 307mila e riguardano per la maggior parte (58,2%) gli edifici unifamiliari. Il grosso degli investimenti (43,3%) si concentra invece negli edifici condominiali, dove l'investimento medio è pari a 585mila euro, contro i 97mila euro delle unità indipendenti e i 113mila euro delle abitazioni monofamiliari. La percentuale di lavori completati più elevati è il 74,4% nelle unità indipendenti, ma i condomini - a conti fatti - non sono molto più indietro con il 67,1 per cento.

—D. Aq.
—C. D. O.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'ANDAMENTO
Investimenti
concentrati
in prevalenza
negli edifici
condominiali,
dove l'importo
medio è pari a
585mila euro

The thumbnail shows a newspaper page with the following content:
- Article title: **Cessioni del 110%, dal Fisco la guida per sanare gli errori**
- Sub-headline: **Superbonus, a settembre cantieri per 8 miliardi**
- The page contains several columns of text, likely detailing the tax implications and reporting requirements for the 110% bonus.

Relazione Pnrr: 334 bandi per 95 miliardi, spesa in linea con gli obiettivi (ridotti)

Al Parlamento. Palazzo Chigi: per molte misure «la mancanza di erogazioni è in linea con le scadenze previste». La Nadeff abbassa ulteriormente le previsioni d'investimenti a 20,5 miliardi per il periodo 2020-2022. Draghi: in anticipo sui target Ue di fine anno

Giorgio Santilli

«La maggior parte degli interventi a valere su risorse aggiuntive presenta cronoprogrammi attuativi che, nell'anno corrente, prevedono fasi procedurali precedenti l'avvio dei lavori. Per tali misure, la mancanza di erogazioni è, quindi, in linea con le scadenze previste dal Piano». Eccola la frase chiave della Relazione sul Pnrr inviata ieri dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Parlamento. Serve a spegnere le polemiche intorno ai ritardi di spesa e ai cantieri che non sarebbero ancora partiti. Polemiche spesso pretestuose che convivono con analisi serie di situazioni molto complesse e con le sincere e motivate preoccupazioni della premier in pectore, Giorgia Meloni, sul futuro del Pnrr.

La relazione - messa a punto dal sottosegretario a Palazzo Chigi, Roberto Garofoli - fornisce molti chiarimenti di dettaglio. Per gli «interventi su risorse aggiuntive» (cioè i nuovi interventi che non erano programmati prima del Pnrr) nessuno - intende la Relazione - può fare miracoli ed era chiarissimo fin dall'inizio che l'avvio dei cantieri o della spesa avrebbe richiesto il tempo necessario a espletare le procedure: progettazioni, autorizzazioni, gare. Tanto è così che non c'era in alcun modo fra i target, in questa fase, l'apertura dei cantieri o la spesa per nuovi progetti. Il governo ha pubblicato comunque 334 bandi o avvisi per un totale di 94,7 miliardi, fra appalti pubblici, individuazione di proposte progettuali, selezione di esperti e contributi e crediti di imposta: un'imponente macchina necessaria per avviare gli investimenti. Quanto alla spesa effettiva, la Relazione rileva pagamenti per 11,8 miliardi alla data del 31 agosto che diventeranno 20,5-21 alla fine dell'anno «in linea con le previsioni» contenute nella Nadeff, «aggiornate» appunto a 20,5 miliardi, mentre per il 2023 la previsione è a 40,9 miliardi, per il 2024 a 46,5 miliardi, per il 2025 a 47,7 miliardi, per il 2026 a 35,9 miliardi. In sostanza il governo ha via via abbas-

sato le previsioni di spesa per il triennio 2020-2022, che in partenza erano fissate a 41 miliardi, erano state ridotte a 33,7 miliardi dal Def dello scorso aprile e ora ancora ridotte con la Nadeff a 20,5 miliardi (5,5 per il 2020-2021 e 15 per l'anno 2022).

Ma - spiega la Relazione Draghi - questo non è un indicatore del fatto che il Pnrr non decolli perché questi flussi di pagamenti sono «principalmente riferibili ai cosiddetti "progetti in essere" generalmente previsti da disposizioni antecedenti il Pnrr e, quindi, in una fase attuativa più matura». Spostamenti di risorse dal bilancio nazionale al bilancio Pnrr che poco hanno a che fare con l'efficienza della macchina Pnrr. E infatti i tre capitoli di spesa che fanno l'80% di questi pagamenti sono i collegamenti ferroviari ad alta velocità partiti prima del Pnrr (Brescia-Padova, Terzo Valico, Napoli-Bari), transizione 4.0 e Superbonus. Confrontati agli 11.749 milioni di spesa al 31 agosto 2022 valgono rispettivamente 3.617, 2.965 e 2.774 milioni. Già ad oggi, con un mese in più di spesa, gli interventi veramente infrastrutturali, quelli di Rete ferroviaria italiana (Fs), sono arrivati a 3,9 miliardi, cifra che oltre gli obiettivi posti originariamente dimostra la forte dinamica di questa spesa in questo momento. Anche da questa dinamica il governo assicura che si arriverà alla spesa di 20,5 miliardi.

Ma il premier, nella premessa scritta personalmente, batte soprattutto, ancora una volta, sul fatto che è in perfetto ordine la contabilità dei target e dei milestones, gli unici dati che contano agli occhi di Bruxelles e che ci consentono di incassare le rate dei finanziamenti Ue. Dopo aver ricordato i risultati «significativi» del 2021 e del primo semestre 2022, Draghi scrive che «per quanto riguarda il semestre in corso, l'attuazione procede più velocemente dei cronoprogrammi originari. La fine della legislatura ha richiesto uno sforzo supplementare, per fare in modo che, dopo le elezioni, si potesse ripartire da una posizione la più avanzata possibile».

Il premier indica le strade (già avviate e da continuare) per affrontare difficoltà inevitabili per l'avvio degli investimenti: forme di supporto e assistenza per gli enti attuatori, garantendo già dalla fase di progettazione degli interventi il sostegno delle società partecipate pubbliche; misure e finanziamenti aggiuntivi per rispondere all'aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime; incisivo sistema di monitoraggio e di controllo degli interventi anche al fine di evitare frodi e infiltrazioni criminali.


Infine, il futuro del Pnrr. Draghi batte ancora su un punto che considera strategico per l'Italia: «il Piano RePowerEU, con l'inserimento di un nuovo capitolo nei Pnrr nazionali destinato ad assicurare l'autonomia energetica dalla Russia, rappresenta l'ulteriore sfida per i prossimi mesi». Dimensioni e tempi tutti da discutere in Europa. Ma questo spetterà a Giorgia Meloni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

11,7 miliardi

SPESA SOSTENUTA FINO AGOSTO


Le spese sostenute per il Pnrr al 31 agosto 2022. La quota principale va a infrastrutture e trasporti (3,6 miliardi) e Transizione 4.0 (2,9 miliardi)



L'attuazione del Pnrr

IMPORTO DEI BANDI E AVVISI EMANATI AL 4 OTTOBRE 2022, PER AMMINISTRAZIONE TITOLARE

Importo dei bandi e avvisi emanati al 4 ottobre 2022, per amministrazione titolare. In miliardi di euro




Il premier: «Attuate le misure necessarie per attuare il Piano: sostegno agli enti attuatori e fondi anti-rincari»

Fonte: Ministero dell'Economia e delle finanze

PROFILO PROGRAMMATICO AGGIORNATO RELATIVO ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE PNRR

Dati in miliardi



Fonte: Ministero dell'Economia e delle finanze - NADEF 2022

Vecchie gare con obbligo di procedere ad aggiornare l'importo fino a un +20%

DI ANDREA MASCOLINI

L'assenza della clausola revisionale nello schema di contratto di una gara affidata dopo il 28 gennaio 2022 legittima l'annullamento della gara; nelle gare avviate prima dell'aggiornamento dei prezziari regionali, esiste anche l'obbligo, nelle more, di procedere all'aggiornamento dell'importo a base di gara "fino al 20%". Lo afferma il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, Giuseppe Busia, nell'atto n. 3157/2022, su richiesta dell'Ance Sicilia. La procedura da 39 mln € era stata bandita in vigore sia dell'articolo 29, co. 1, lett. a) del dl 4/2022 (sostegni ter) che ha previsto l'obbligo di inserimento della clausola di revisione prezzi in tutti i contratti pubblici, sia con riguardo all'art. 26 del dl 50/2022 (aiuti) che, nelle more dell'aggiornamento dei prezziari regionali (il cui termine era fissato al 31 luglio 2022), prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di procedere all'incremento fino al 20% del prezzo in uso. L'Anac aveva exceptio sia l'assenza della clausola revisionale, sia l'avvenuto incremento dell'importo dei lavori, visto che la gara era stata emessa nel mese di giugno in vigore di entrambe le norme. La stazione appaltante aveva difeso il proprio operato facendo notare che la gara era stata bandita a giugno ma sulla base di una circolare regionale che precisava l'utilizzabilità del prezziario 2019 fino al 30 giugno 2022 per i progetti posti a base di gara approvati prima del 31 dicembre 2021. Era poi accaduto che il 29 giugno 2022 venisse anche aggiornato il

prezziario regionale e che la stazione appaltante avesse annullato la gara. La vicenda permette quindi all'Anac di richiamare tutte le stazioni appaltanti ad un maggiore rigore nell'indizione delle gare per assicurare la corretta applicazione delle norme sulla revisione dei prezzi approvate nell'ultimo periodo a fronte degli aumenti eccezionali dei costi dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni. L'Authority ricorda quindi che per le procedure di affidamento dei contratti pubblici indette fino al 31 dicembre del 2023



Giuseppe Busia

le stazioni appaltanti sono tenute all'inserimento della clausola di revisione dei prezzi prevista dal dl sostegni ter. Per le gare avviate successivamente alla data di entrata in vigore del dl aiuti, cioè dopo il 15 luglio 2022, per determinare il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, le stazioni appaltanti devono inoltre utilizzare i prezziari regionali aggiornati al 31 dicembre 2021 incrementati fino al

20%. Nel caso specifico l'Anac, preso atto dell'annullamento, ribadisce i profili di illegittimità segnalati in precedenza evitando che si perfezionasse una procedura di gara che avrebbe senza alcun dubbio determinato contenziosi. In particolare l'Anac censura la stazione appaltante "a nulla valendo il richiamo alla predetta circolare dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità antecedente alle riforme normative sopra richiamate". Doveva essere applicato il prezziario 2021 con l'incremento fino al 20% e inserita la clausola di revisione prezzi.

» Riproduzione riservata



